

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/950 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2023

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento 2'-fucosillattosio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) L'elenco dell'Unione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende il 2'-fucosillattosio sintetico e di fonte microbica quale nuovo alimento autorizzato.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2016/376 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, l'immissione sul mercato del 2'-fucosillattosio sintetico quale nuovo ingrediente alimentare.
- (5) Il 23 giugno 2016 la società Glycom A/S («richiedente») ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 258/97, la propria intenzione di immettere sul mercato il 2'-fucosillattosio ottenuto dalla fermentazione batterica con *Escherichia coli*, ceppo K-12. Quando è stato istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti il 2'-fucosillattosio di origine microbica prodotto con *Escherichia coli*, ceppo K-12, vi è stato inserito sulla base di tale notifica.
- (6) La decisione di esecuzione (UE) 2017/2201 della Commissione ⁽⁵⁾ ha autorizzato, in conformità al regolamento (CE) n. 258/97, l'immissione sul mercato del 2'-fucosillattosio prodotto con *Escherichia coli*, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/376 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che autorizza l'immissione sul mercato del 2'-O-fucosyllactose quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 27).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2201 della Commissione, del 27 novembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato del 2'-fucosillattosio prodotto con *Escherichia coli*, ceppo BL21, quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 29.11.2017, pag. 5).

